COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2026
COM(2026) 358 final

2026/0192 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'individuazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa a norma del regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 35 del regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("regolamento EDIP") prevede la possibilità di individuare progetti europei di interesse comune nel settore della difesa ("European Defence Projects of Common Interest - EDPCI").

Gli EDPCI consistono in progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, comprese le capacità che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi.

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/2643, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione che individuano EDPCI. La presente proposta soddisfa tale prescrizione stabilendo una prima serie di progetti che soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento EDIP al fine di individuarli come EDPCI.

L'elenco dei progetti di cui alla presente proposta si basa su una valutazione effettuata dalla Commissione, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") e dell'Agenzia europea per la difesa (AED), della conformità dei progetti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, rispetto ai criteri stabiliti nel regolamento EDIP. Si ritiene che i progetti proposti per essere individuati come EDPCI apportino un contributo sostanziale alla prontezza alla difesa dell'Unione promuovendo lo sviluppo e l'appalto collaborativi, sostenendo il potenziamento delle capacità industriali, ove necessario, e migliorando l'interoperabilità e la normazione tra gli Stati membri partecipanti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/2643. Tale disposizione conferisce al Consiglio il potere di adottare, deliberando su proposta della Commissione, un atto di esecuzione che individui i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa.

• Sussidiarietà

La proposta riguarda un settore di competenza concorrente, in particolare la dimensione industriale della prontezza alla difesa dell'Unione. Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri.

A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2025/2643, l'individuazione degli EDPCI richiede una valutazione a livello dell'Unione dei progetti sulla base dei criteri comuni stabiliti nel regolamento EDIP e una determinazione comune sul fatto che i progetti siano al servizio di un comune interesse europeo. L'azione a livello dell'Unione è necessaria per garantire la coerenza, la trasparenza e la parità di trattamento nell'individuazione di tali progetti e per

fornire un quadro comune per i progetti la cui motivazione e i cui effetti sono intrinsecamente transnazionali.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Essa si limita a quanto necessario per attuare l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento EDIP.

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio non crea obblighi oltre a quelli necessari per l'individuazione degli EDPCI nell'ambito del quadro giuridico stabilito dall'atto di base.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il finanziamento degli EDPCI può essere fornito dalla dotazione di bilancio individuata a tal fine nel programma di lavoro adottato a norma dell'articolo 21 del regolamento EDIP. La presente decisione lascia impregiudicata qualsiasi decisione successiva di concedere un finanziamento dell'Unione.

Dopo la loro istituzione, il gruppo di Stati membri (e potenziali future strutture per un programma europeo di armamento) che partecipano a un EDPCI sarebbe ammissibile e riceverebbe finanziamenti a norma dell'articolo 35 del regolamento EDIP secondo una procedura specifica.

4. ALTRI ELEMENTI

- **Fasi procedurali per l'individuazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EPDCI)**

(1) Il 16 febbraio 2026 la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse volto a consultare gli Stati membri dell'UE in modo inclusivo sull'individuazione di possibili progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI), a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2025/2643. Entro il termine del 29 maggio 2026 gli Stati membri hanno presentato nove proposte di progetti per possibili EDPCI.

(2) La Commissione ha invitato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), tramite il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e l'Agenzia europea per la difesa (AED), a fornire le loro competenze al fine di garantire la coerenza con le priorità e gli obiettivi di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettere b), c) e d), e a integrare le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle proposte di progetti.

(3) La Commissione ha verificato che tutti gli Stati membri e i paesi associati, nonché, se del caso, l'Ucraina, fossero stati informati della nascita di un progetto e che fosse stata data loro la possibilità di partecipare.

(4) La Commissione ha verificato, tenendo conto anche delle informazioni fornite dal SEAE, dall'EUMS e dall'AED, la conformità delle proposte di progetti per eventuali EDPCI nell'ambito dell'invito a manifestare interesse rispetto ai criteri di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/2643.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio presentata dalla Commissione costituisce una disposizione operativa che indica che i progetti elencati nell'allegato devono essere individuati come i primi progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI) a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2025/2643.

L'allegato della decisione elenca i cinque progetti da individuare come EDPCI e stabilisce, per ciascuno di essi, gli obiettivi e le caratteristiche principali, i paesi partecipanti e l'entità finanziaria complessiva stimata, come previsto dall'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/2643.

In linea con l'articolo 35, paragrafo 14, la Commissione può inoltre, ove pertinente, partecipare ai progetti e gli Stati membri partecipanti possono decidere di coinvolgere l'alto rappresentante e l'AED in qualità di osservatori in un EDPCI. Nell'allegato figurano pertanto anche la partecipazione proposta da parte della Commissione, nonché il coinvolgimento dell'alto rappresentante e dell'AED in qualità di osservatori al fine di migliorare la trasparenza e fornire chiarezza in merito al quadro di ciascun EDPCI individuato.

- **Spiegazione dettagliata sulla verifica della conformità delle proposte di EDPCI rispetto ai criteri di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/2643**

A seguito del processo di verifica, a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/2643, la Commissione propone di individuare, in questa fase, cinque delle nove proposte presentate come EDPCI, vale a dire: DECODER (DronE and Counter Drone European Resolve, Risolutezza europea su droni e sistemi antidrone); IMSD (Integrated Maritime and Seabed Defence, Difesa integrata marittima e dei fondali marini); SPACE (Spazio); EU-FIAMD (EU Federated Integrated Air and Missile Defence including Early Warning, Difesa aerea e missilistica integrata federata dell'UE, compreso l'allarme rapido), e EFW (Eastern Flank Watch, Sorveglianza del fianco orientale).

La Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda la chiarezza dei loro obiettivi e il livello di maturità, le cinque proposte soddisfino pienamente i criteri di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/2643. In particolare esse hanno il potenziale per rafforzare in modo significativo la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, contribuire allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri, tenere conto della cooperazione nel quadro delle iniziative e dei progetti della PESCO e dell'AED e delle pertinenti attività svolte dalla NATO, essendo nel contempo inclusive, avvantaggiando una parte più ampia dell'Unione ed essendo significative in termini di entità e portata. Si ritiene che i loro potenziali benefici siano superiori ai loro costi.

La Commissione ritiene che, se del caso e conformemente al regolamento (UE) 2025/2643, la realizzazione degli EDPCI individuati dovrebbe agevolare la cooperazione con l'Ucraina e avvalersi dei pertinenti insegnamenti tratti.

Risolutezza europea su droni e sistemi antidrone (DECODER)

La proposta riguarda il rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'EDTIB in una prospettiva a lungo termine, sostiene l'integrazione del mercato, la riduzione delle dipendenze strategiche e il miglioramento dell'interoperabilità. Dimostra l'importante contributo del progetto alle capacità militari critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e affronta la cooperazione civile-militare e le tecnologie a duplice uso.

Tiene conto delle iniziative della PESCO e dell'AED nonché delle pertinenti attività della NATO.

La proposta, che coinvolge 26 Stati membri e altri paesi, fornisce argomenti solidi e ben fondati sui benefici per una parte più ampia dell'Unione. La proposta fornisce prove di un ambito di applicazione significativo, che affronta sia la complessità tecnica che una varietà di attività operative e industriali, nonché l'ambizione strategica a lungo termine e un'entità finanziaria complessiva stimata considerevole.

Difesa integrata marittima e dei fondali marini (IMSD)

La proposta riguarda il rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'EDTIB e dovrebbe contribuire a estendere la cooperazione transfrontaliera, ridurre la frammentazione all'interno del mercato europeo della difesa marittima, che risulta fortemente frammentato, e generare effetti di ricaduta positivi per il settore civile. Il progetto riguarderà anche la cooperazione con le autorità civili, realizzando l'azione faro del patto europeo per gli oceani sulla conoscenza del settore marittimo. Contribuisce ad affrontare le capacità critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione sostenendo la conoscenza del settore marittimo, la protezione delle infrastrutture sottomarine critiche, le architetture navali interoperabili e le capacità belliche sottomarine e dei fondali marini.

Il progetto si basa su diverse iniziative della PESCO e dell'AED in corso e tiene conto delle pertinenti attività della NATO. Dimostra il coinvolgimento di un numero elevato di paesi (17) e i suoi benefici si estendono a una parte più ampia dell'UE. Il progetto ha una portata significativa e un'entità finanziaria complessiva stimata considerevole.

SPACE

La proposta riguarda il rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'EDTIB, sostiene la trasformazione di attività di ricerca e sviluppo mature in capacità operative sovrane che nessun singolo Stato membro può sviluppare da solo, amplia i partenariati transfrontalieri, crea nuove opportunità di mercato e affronta la riduzione della dipendenza strutturale nel settore spaziale. Il progetto è estremamente pertinente da un punto di vista militare e operativo e costituisce un contributo diretto e strutturale allo scudo spaziale dell'UE.

Tiene conto dei pertinenti progetti PESCO e mira a rafforzare le capacità e l'interoperabilità degli Stati membri coerentemente con le attività della NATO. Dimostra il coinvolgimento di un numero elevato di paesi (16), ha portata significativa, un'entità finanziaria complessiva stimata considerevole e i suoi benefici si estendono a un'ampia parte dell'Europa attraverso la copertura intrinseca a livello di Unione delle capacità spaziali.

Difesa aerea e missilistica integrata federata dell'UE, compreso l'allarme rapido

(UE-FIAMD)

La proposta riguarda il rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'EDTIB e sostiene la creazione e l'espansione della cooperazione tra l'industria europea. Contribuirà alla creazione di un sistema federato di sistemi che fornirà capacità militari critiche, vale a dire difesa aerea e missilistica collettiva e integrata (IAMD) agli Stati membri. Tiene conto delle iniziative della PESCO e dell'AED nonché delle pertinenti attività della NATO.

Il progetto dimostra il coinvolgimento di un numero elevato di paesi (16), contribuisce direttamente a rafforzare la resilienza collettiva dell'UE attraverso il potenziamento dell'IAMD, una migliore protezione delle infrastrutture critiche, un maggiore coordinamento operativo delle forze armate e il rafforzamento delle capacità industriali in settori critici

connessi alla difesa aerea e missilistica. Il progetto ha una portata significativa e un'entità finanziaria complessiva stimata considerevole.

Sorveglianza del fianco orientale (EFW)

La proposta riguarda il rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'EDTIB, l'integrazione del mercato, l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione attraverso la diversificazione della catena di approvvigionamento e la riduzione delle dipendenze strategiche. Affronta settori di capacità critici, quali il combattimento terrestre, il C4ISTAR, la difesa aerea e missilistica, i droni/sistemi antidrone e la mobilità militare. Essa tiene conto delle iniziative della PESCO e dell'AED, si basa sulle pertinenti attività della NATO e vi contribuisce.

Il progetto dimostra il coinvolgimento di un numero elevato di paesi (15). La proposta è strutturata come un'iniziativa multisettoriale di sviluppo delle capacità e, sebbene sia geograficamente incentrata sulla frontiera orientale dell'UE, va a vantaggio di tutti gli Stati membri contro minacce concrete alla sicurezza ed è aperta a estendere la sua area geografica di interesse. Il progetto ha una portata significativa e un'entità finanziaria complessiva stimata considerevole nonché un'ambizione a lungo termine.

Per contro altre quattro proposte, ossia le unità europee robotiche da combattimento per le operazioni terrestri (European Robotic Combat Units for Land operations - ERCUL), i sistemi di artiglieria (ARTISYS), i sistemi di piattaforme operative multisettoriali (ARCADIA) e lo spazio europeo dei dati per la difesa (European Defence Data Space - EDDS) per l'IA, pur mostrando pertinenza per il rafforzamento della prontezza alla difesa dell'UE, non sono ancora pienamente conformi a tutti i criteri di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/2643 per quanto riguarda l'insufficiente chiarezza con cui sono descritti i loro obiettivi e il loro livello generale di maturità, anche in termini di ambizione di riunire, nell'ambito dell'obiettivo condiviso di conseguire la prontezza alla difesa, i diversi attori e le diverse soluzioni industriali pertinenti. Pur essendo soggette a ulteriore sviluppo, tali proposte mostrano tuttavia un solido potenziale per essere individuate come EDPCI a seguito di un successivo invito a manifestare interesse. A tale riguardo possono pertanto ricevere finanziamenti a titolo dell'EDIP a sostegno del loro ulteriore sviluppo.

2026/0192 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'individuazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa a norma del regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("regolamento EDIP")[1], e in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 febbraio 2026 la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse volto a consultare gli Stati membri sull'individuazione di possibili progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI) a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2025/2643. Entro il termine del 29 maggio 2026 gli Stati membri hanno presentato nove proposte di progetti per possibili EDPCI.

(2) In linea con l'articolo 35, paragrafo 5, lettera b), del regolamento EDIP, la Commissione ha invitato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), tramite il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e l'Agenzia europea per la difesa (AED), a fornire le loro competenze al fine di garantire la coerenza con le priorità e gli obiettivi di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettere b), c) e d), di tale regolamento e a integrare le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle proposte di progetti.

(3) La Commissione ha verificato che tutti gli Stati membri e i paesi associati, nonché, se del caso, l'Ucraina, fossero stati informati della nascita di un progetto e che fosse stata data loro la possibilità di partecipare.

(4) La Commissione ha verificato, tenendo conto delle informazioni fornite dal SEAE e dall'AED, la conformità delle proposte di progetto per eventuali EDPCI nell'ambito dell'invito a manifestare interesse rispetto ai criteri di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/2643 e ha proposto di individuare cinque proposte come EDPCI.

(5) Gli EDPCI individuati soddisfano i criteri di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/2643. In particolare possono rafforzare in modo significativo la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), contribuire allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri, tenere conto della cooperazione nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e delle iniziative e dei progetti

[1] GU L 2025/2643, 29.12.2025.

dell'AED nonché delle pertinenti attività svolte dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), pur essendo inclusivi, avvantaggiano una parte più ampia dell'Unione, sono significativi in termini di entità e portata e i loro potenziali benefici superano i costi.

(6) Per ciascun EDPCI per cui si propone l'individuazione è costituito il criterio di pertinenza e la Commissione dovrebbe pertanto partecipare a tutti gli EDPCI per cui si è proposta l'individuazione conformemente all'articolo 35, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2025/2643. L'alto rappresentante e l'AED dovrebbero essere coinvolti in qualità di osservatori in tutti e cinque gli EDPCI per cui si è proposta l'individuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I progetti elencati nell'allegato sono individuati come progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente